

«COMPELLE INTRARE». LA PREDICA COATTA AGLI EBREI DI LUGO NEL 1746

Tra i molti strumenti adottati dalla Chiesa Cattolica in età moderna per indurre gli ebrei alla conversione un ruolo non marginale può essere riconosciuto alla predica coatta¹.

La bolla *Sancta Mater Ecclesia*, promulgata da papa Gregorio XIII l'1 settembre 1584², diede vigore canonico a consuetudini consolidate in materia di predica agli ebrei nei decenni precedenti, statuendo che nei luoghi in cui avevano sede comunità ebraiche strutturate un teologo, possibilmente esperto in lingua ebraica, ogni sabato dovesse commentare i passi, letti nella sinagoga il medesimo giorno, tratti dal *Pentateuco* e dai *Profeti*, in presenza di un terzo a turno degli ebrei puberi di entrambi i sessi. I successori di papa Boncompagni modificarono alcune modalità della procedura, ma il suo impianto fondamentale rimase sostanzialmente inalterato sino all'età napoleonica.

Dal 1598, con la riunificazione del ducato di Ferrara allo stato pontificio, la *Sancta Mater Ecclesia* ebbe graduale applicazione anche nei due ghetti esistenti nell'antico dominio estense, Ferrara e Lugo. In particolare per quest'ultima località si diede attuazione alla bolla papale circa quasi un secolo e mezzo più tardi, come testimoniano le fonti che ci si è accinte qui a esaminare.

¹ R. SEGRE, *La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento*, in C. VIVANTI (cur.), *Storia d'Italia Annali 11. Gli ebrei in Italia. I. Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, Einaudi, Torino 1996, vol. 11*, pp. 707-778. Il versetto del vangelo Luca 14,23 («Ait Dominus servo: "Exi in vias et sepes et compelle intrare ut impleatur domus mea"») nella riflessione scritturistica dei secoli passati è stato spesso interpretato come espressione dell'anelito missionario della Chiesa Cattolica, che autorizzava anche forme di coercizione per garantire a tutti gli uomini la salvezza eterna.

² *Bullarium sive Collectio diversarum Constitutionum multorum pontificum a Gregorio septimo usque ad S. D. N. Sixtum quintum*, eredi Antonio Blado, Roma 1586, pp. 1357-1358.

La vicenda storica della comunità ebraica lughese, risalente almeno al secolo XIII, è stata oggetto anche in anni recenti di numerosi studi, che hanno consentito di tracciarne un profilo nitido, cogliendone elementi paradigmatici e peculiarità³. La città di Lugo, ricompresa amministrativamente nella legazione di Ferrara, era soggetta ecclesiasticamente alla diocesi di Imola. Per questa ragione nell'archivio diocesano di Imola, anche in assenza di fondi specificamente dedicati agli ebrei, è possibile rinvenire fonti documentarie inedite di particolare interesse relative agli ebrei lughesi⁴.

La vicenda di cui si vuole qui dare conto prende avvio dal rinvenimento di un fascicolo contenente sette documenti, datati dal 20 luglio 1746 al 3 giugno 1747, probabilmente inseriti in una pratica più completa, ad opera del compianto direttore dell'archivio diocesano, mons. Antonio Meluzzi, e non inseriti in alcun fondo dell'archivio.

³ Tra i contributi più aggiornati sulla storia degli ebrei di Lugo cf. M.G. MUZZARELLI, *La comunità ebraica a Lugo fra Medioevo ed Età Moderna*, in *Storia di Lugo. I. Dalla preistoria all'età moderna*, Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo - Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, Forlì 1995, pp. 223-241; A. PIRAZZINI, *La Comunità ebraica a Lugo nel periodo delle legazioni*, *Storia di Lugo. II. L'età moderna e contemporanea*, EDT, Faenza 1997, pp. 81-96. Una rassegna bibliografica sulla comunità ebraica di Lugo è contenuta in A. FERRI, *1830: un caso di oblazione nel ghetto di Lugo: «Romagna arte e storia»* 44 (1995), pp. 33-52: 33 n. 1.

⁴ Per una visione d'insieme dei fondi dell'archivio diocesano, tuttora in corso di inventariazione, cfr. A. FERRI, voce *Archivio Diocesano di Imola*, in V. MONACHINO - E. BOAGA - L. OBSTAT - S. PALESE (curr.), *Guida degli Archivi diocesiani d'Italia III*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato 85), pp. 166-170.

Si tratta in grande parte di un carteggio con la congregazione romana dell'Inquisizione, relativo al progetto del vescovo di Imola di obbligare anche l'*Universitas Hebraeorum* di Lugo alla predica per indurne i membri alla conversione. In effetti le norme contenute nei precedenti sinodi diocesani riguardanti gli ebrei di Lugo, che ne definivano minuziosamente obblighi e comportamenti, non fornivano alcuna prescrizione in materia⁵.

Il primo documento, del 26 luglio 1746⁶, si presenta come la minuta anonima di un memoriale, indirizzato al cardinale decano Ruffo in Roma, il cui *incipit* è la bozza delle *Disposizioni per la predica degl'Ebrei di Lugo*, contenente le seguenti statuizioni: tutti gli ebrei lughesi di ambo i sessi, con età ricompresa tra i 12 e i 70 anni, suddivisi in due gruppi, dovevano alternativamente ogni sabato assistere alla predica alle ore 21 nella chiesa delle Stimate, contermine al ghetto, dall'inizio di novembre alla fine di giugno, escluso il periodo quaresimale. Ai contravventori sarebbero state inflitte pene pecuniarie, estensibili a quei cristiani che avessero tentato di importunare gli ebrei nel tragitto tra il ghetto e la chiesa delle Stimate. L'anonimo estensore del memoriale enuclea poi cinque considerazioni volte a confutare gli ar-

gomenti addotti dagli ebrei lughesi per evitare la predica coatta, da cui si deduce che questi ultimi avevano già fatto pervenire agli inquisitori romani le loro obiezioni. Argomentando a *contrariis*, è possibile dedurre il contenuto delle seconde dalle prime: la comunità ebraica aveva presumibilmente prospettato il rischio di lasciare semiabbandonate le abitazioni durante la predica, poiché né il ghetto né la città di Lugo erano cinti da mura, lamentando inoltre la gravosità dell'onere economico per la retribuzione del predicatore. L'autore del memoriale indica poi in padre Agostino Garabelli il religioso cui affidare le prediche, auspicando infine che il cardinale della congregazione del Sant'Uffizio non si dilazionino ulteriormente la loro decisione in merito per un'opera «*così giusta e necessaria e conoscono benissimo che le disposizioni prodotte da questi infelici sono per ogni parte frivolistime e solo sogerite dalla loro consueta perfidia che va mendicando pretesti per attraversare la condotta dello Spirito Santo per la lor conversione onde umilissimamente imploro dall'Eminenze Vostre l'autorità di stabilire quell'opera senza più altro indugio e rimossa ogni ulteriore opposizione de sudetti attesta la giustizia della causa*»⁷. La circostanza per la quale l'estensore del memoriale chiede di essere autorizzato al più presto dal Sant'Uffizio ad introdurre la predica coatta consente di supporre trattarsi del vescovo di Imola. Reggeva allora la cattedra di San Cassiano il torinese Tommaso Maria Marelli (1739 – 1752), religioso della congregazione dei filippini, in precedenza per 22 anni arcivescovo di Urbino. Nei tredici anni di governo della diocesi rivelò un particolare zelo per il suo ministero, compiendo dal 1739 una minuziosa visita pastorale, di cui è rimasta traccia nei nove volumi di atti, che rappresentano la più completa documentazione delle istituzioni ecclesiastiche diocesane e del loro patrimonio in età moderna oggi esistente⁸.

⁵ *Constitutiones et monita Edita in Synodo Dioecessana Imolensi habita die 22 Augusti 1584 de mandato per Ill. is & R. mi Domini D. Alexandri Musotti Episc. Imolensis, & Domus, atque Aerarij secreti S. D. N. Domini Gregorij XIII Praefecti, Apud Alexandrum Benatium, Bononiae 1585, pp. 11 s.; Decreta primae synodi dioecessanae ab Eminentissimo, Reverendissimo D. D. Ioanne Stephano tit. S. Agathae S. R. E. Diacono Card. Donghio Episcopo Imolae, Comite &c. Celebratae in Cathedrali Ecclesia Die 29 & 30 Aprilis 1659, Apud Hiacyntum Massensem Impressorem Episcopalem, Imolae 1659, p. 43; Synodus Dioecessana Imolensis ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino Constantino de Zanis eiusdem civitatis Episcopo, Comite &c. celebrata in cathedrali Ecclesia Sancti Cassiani Dichus diebus 29, 30 et 31 Martij Anno 1693, Imolae 1693, pp. 2-3; Synodus Imolensis anno MDCCXVIII, pp. 19-20; Synodus Imolensis anno MDCCXXXVIII, Imolae 1738, pp. 11-12.*

⁶ A. V. I., Titolo XV, *Miscellanea*.

⁷ *Ibid.*

⁸ P. D. PASOLINI, *Carlo Emanuele di Savoia e il vescovo d'Imola. 1741*, Galeati, Imola 1888; L. BALDISSERRI, *La visita pastorale di Mons. Tommaso Maria Marelli vescovo d'Imola*: «Bollettino Diocesano d'Imola» 11 (1924), pp. 65-66, 98-102,

Dal secondo documento, del 15 ottobre 1746, si apprende che il vescovo Marelli aveva promulgato l'editto sulla predica, così articolato⁹:

Editto

Agli Ebrei di Lugo.

Tutti l'Ebrej e l'Ebree dimoranti in Lugo dalli anni 12 compiti fino all'età d'anni 70 dovranno secondo il riparto in due tabelle descritte, che dovrà farsi da voi coll'approvazione del Vicario Foraneo nostro alternativamente ogni sabbato non legittimamente impedito dal primo novembre di ciascun anno sino alla seguente quadragesima, e dalla Santa Pasqua di Resurrezione sino a tutto giugno convenire per adesso nella Chiesa delle Stimate alle ore 21 ad udire la Predica, che sarà fatta, ed ivi stare separatamente gli uomini dalle Donne, modesti, in silenzio, ed attenti sino alla fine di Essa, sotto pena di pavoli due a ciascuna persona di voi ogni volta che manchi o giunga tardi, ò non vi stia, come si deve, da pagarsi in mano del Vicario Foraneo entro 3 giorni da impiegarsi nell'occorrenze della Funzione, e chi non pagherà in detto termine sarà realmente gravato.

Sarà nostra cura, che nel luogo, dove si fà detta Predica non v'intervenghino cristiani, che non siano dal detto Vicario Foraneo giudicati opportuni a detta Funzione se vi venissero, sia loro ordinato d'uscire in pena di uno scudo ogni volta che contravvenissero da impiegarsi..., e di anche della Prigione, ed altre pene a nostro arbitrio secondo la Contumacia, e che nell'andare, e ritornare che farete per la detta Predica, non siate molestati da veruna persona in alcuna cosa, ne con parole, ne con fatti di vostro danno, o dispreggio sotto pena di scudi 10 da impiegarsi in beneficio di detta funzione. Il Predicatore poi stesso giudicherà quali siano i giorni che convenga di tralasciare la Predica, o per vostre solennità, o per intemperie di stagioni, o per altra solennità, o occorrenza, al quale dall'Università Vostra comandiamo si paghino scudi 25 ogn'anno; che termina in tutto Giugno, in vigore dell'Autorità a Noi compartita di così ordinarvi dalla Suprema Sagra Congregazione del Santo Ufficio li 5 Febbraio 1746, confermatoci li 13 Agosto medesimo anno, et il Signor Iddio v'illumini.

116-118; M. MORINI, *Mons. Tommaso Maria Marelli vescovo di Imola*, tesi di laurea presentata alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, a.a. 1968-1969.

⁹ A. V. I., Titolo XV, *Miscellanea*.

Dato in Imola dal nostro Palazzo Vescovile li 7 Settembre 1746.

Tommaso Maria Marelli Arcivescovo Vescovo d'Imola.

Giovanni Zardi Cancelliere.

Il documento del 15 ottobre, anch'esso anonimo, è una copia del memoriale presentato per conto degli ebrei lughesi alla congregazione inquisitoriale. Si tratta di un atto di particolare interesse, non solo per contenuti e modalità espositive, ma anche per l'accorta strategia che ne traspare. Dopo avere fatto notare, incidentalmente, che il vescovo Marelli aveva promulgato l'editto sulla predica «*pendente il ricorso avanti l'Eminenze Vostre umiliatosi per parte dell'Università del piccolo Ghetto di Lugo... per l'Esame, se era opportuno alli Ebrei di quella Terra l'uso d'introdurvi la Predica, come si usa il sabbato nel Ghetto di Roma, et in quello di Ferrara, ed altresì la Discussione del modo, e delle Circostanze, che dovessero esser prese in caso*» (adombrando per lo meno una scelta cronologicamente inopportuna del presule, definito «*promotore di questa zelant'opera*»), l'estensore del memoriale sottolinea quattro incongruenze dell'editto rispetto a quanto si praticava nei ghetti di Roma e Ferrara, dove l'età minima dei partecipanti alla predica era di 18 anni, erano comunque escluse le donne non sposate, il compenso al predicatore non era erogato dalle comunità ebraiche e la percentuale dei partecipanti per turno era di molto inferiore. A riprova della veridicità di quanto asserito, in allegato al memoriale venivano presentate due dichiarazioni. La prima, rilasciata il 19 settembre 1699 dal sacerdote Giacomo Pignatelli, parroco della chiesa di Santa Maria in Monticelli di Roma, *teologo deputato sopra la predica agli ebrei* per 35 anni, in cui si asseriva che il numero dei partecipanti era di circa 300 persone (200 uomini e 100 donne) sui 6000 abitanti del ghetto, con almeno 18 anni di età, ad esclusione delle donne non sposate; il compenso del predicatore veniva erogato dalla Camera Apostolica in ragione di 50 scudi annui, oltre a una gratifica di 20 scudi per Natale, precisando che «*il sudetto numero è prefisso, e tassato dal numero di 6000 anime*

che abitano nel Ghetto di Roma»¹⁰. La seconda dichiarazione, sottoscritta il 23 marzo 1746 dal cancelliere dell'archidiocesi di Ferrara Giovanni Massari, attestava che la predica agli ebrei si svolgeva nell'oratorio di San Crispino, contermine al ghetto, con il quale comunicava «mediante una porta aperta in detto Ghetto la quale si apre in detta congiuntura, e finita la Predica et usciti li Ebrej dall'Oratorio si riserva e stà serrata sino ad altra occasione o congiuntura, e giornata di Predica»; il predicatore era un religioso agostiniano scalzo del convento di San Giuseppe di Ferrara, non pagato dagli ebrei della città; partecipavano alla predica 75 ebrei per turno (50 uomini e 25 donne), con esclusione dei minori di 18 anni e delle donne nubili, prevedendo comunque diverse vacanze, «come ne sabbati che precedono festività, siano delli Ebrej, come anche de Cristiani, giorni di gran piogge, e nevi oltre la solennità, o solite vacanze, ne' mesi di Agosto, Settembre, et Ottobre sino al primo sabbato di quaresima»¹¹.

È da presumere che il memoriale qui esaminato fosse allegato a una lettera che il cardinale Ruffo, della Congregazione del Sant'Uffizio, inviò il 15 ottobre 1746 al vescovo di Imola¹². Con essa il porporato lo informava delle decisioni prese dalla congregazione sui quattro quesiti sopra esaminati: per quanto riguarda l'età dei partecipanti venne confermato il limite dei 12 anni, sebbene con l'invito ad usare «una qualche moderazione e tolleranza, secondo si pratica anche in Ferrara» per le donne nubili; la comunità ebraica non sarebbe stata tenuta a remunerare il predicatore, che avrebbe potuto beneficiare solo delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate ai trasgressori dell'editto vescovile; il numero dei partecipanti

alla predica per ogni turno era fissato in un terzo dei membri dell'università ebraica lughese, invece della metà fissata dal Marelli.

Il quarto documento è una lettera del 23 dicembre 1746, redatta a Urbino da un religioso, fra' Carlo Geronimo, non meglio identificato, ma non appartenente all'ordine domenicano, presumibilmente indirizzata agli inquisitori romani, in cui annuncia l'incarico ricevuto di predicare agli ebrei di Lugo «ogni Sabato cioè dal primo dopo la Domenica in Albis sino a San Pietro. Dal primo di Settembre, fino all'ultimo Sabato prima dell'Avvento; e dal primo dopo l'Epifania, sino alla Settagesima»¹³. La fonte indica alcune variazioni della procedura sino ad allora adottata per la predica coatta agli ebrei di Lugo. La chiesa delle Stimate appare sostituita con quella di San Francesco di Paola, di maggiori dimensioni, mentre l'obbligo di partecipazione risulta esteso a tutti gli ebrei sopra i dodici anni «a riserva di quattr'uomini, e quattro donne che si lasciano per custodia del Ghetto, e de piccioli»; al predicatore vengono corrisposti 25 scudi, a carico della comunità ebraica.

Il quinto documento è la copia autenticata di una lettera inviata dalla congregazione del Sant'Uffizio al padre domenicano Raimondo Maria Berulati di Roma, che ribadisce la facoltà per i vescovi di nominare un predicatore per gli ebrei, accollando a questi ultimi la sua retribuzione.

Reca la data dell'8 febbraio 1747 il sesto documento, una lettera che Giambattista Eugeni scrisse da Roma al vescovo di Imola, da cui era stato presumibilmente incaricato per il disbrigo di incombenze presso la curia pontificia. L'Eugeni informava il presule di avere contattato l'assessore del Sant'Uffizio anche in merito alla vicenda della predica imposta agli ebrei lughesi, di averlo trovato già al corrente degli ultimi sviluppi, e di avere ricevuto il consiglio di consentire alle donne ebreie nubili, ma non a quelle sposate e alle vedove, di non partecipare alla predica, oltre a quello di non imporre oneri diretti alla comunità ebraica per la remunerazione del predicatore, salvo le multe

¹⁰ Per ulteriori notizie sulla predica coatta agli ebrei romani cf. A. BERLINER, *Storia degli ebrei di Roma* (1893), trad. ital. Bompiani, Milano 2000, pp. 200-203; A. MILANO, *Il ghetto di Roma. Illustrazioni storiche*, Staderini, Roma 1964, pp. 269-281.

¹¹ Cf. W. ANGELINI, *Gli ebrei di Ferrara nel Settecento*, Argalia, Urbino 1973.

¹² A. V. I., Titolo XV, *Miscellanea*.

¹³ *Ibid.*

comminate ai trasgressori dell'editto vescovile¹⁴.

L'ultimo documento, una lettera indirizzata dal cardinale Ruffo al vescovo Marelli con la quale, pur non mancando di lodarne lo zelo nell'opera di conversione degli ebrei, il presule veniva invitato ad attenersi alle disposizioni in precedenza ricevute, in particolare sull'uso di «una qualche moderazione e tolleranza» sulla partecipazione delle ebrei nubili alla predica¹⁵.

Le disposizioni del vescovo Marelli furono reiterate dal suo successore, Gian Carlo Bandi, che il 5 settembre 1766 promulgò l'*Editto Sopra il modo con cui gli Ebrei debbono intervenire alla Predica*. L'età minima per partecipare alla predica rimase fissata a 12 anni, il numero dei partecipanti a un terzo per turno, mentre la chiesa prescelta fu nuovamente quella delle Stimate¹⁶.

Nella plurisecolare vicenda della comunità ebraica lughese la contesa con il vescovo Tommaso Maria Marelli sull'imposizione della predica è certo un episodio minore, ma non per questo meno significativo, che permette di cogliere con immediatezza alcuni aspetti del rapporto con la chiesa locale e con gli organi centrali del Sant'Uffizio, deputati a sovrintendere a tutti gli aspetti della vita nel ghetto; segnatamente il grado di immediatezza, efficacia e duttilità con cui gli ebrei lughesi erano in grado di rappresentare le loro esigenze e considerazioni alla curia romana, e segnatamente alla Congregazione del Sant'Uffizio, ottenendone ascolto, e in alcuni casi consenso alle richieste avanzate. Per contro i cardinali inquisitori intervengono reiteratamente presso il vescovo Marelli per temperarne la foga.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Constitutiones editae ab Illustrissimo, et Reverendissimo D. D. Joanne Carolo Bandi Episcopo Imolensi, et Comite in Dioecesana Synodo Habita in Ecclesia Cathedrali Sancti Cassiani Diebus VI. VII & VIII Maji Anno Christi MDCCLXIV*, Ex Tipographia Episcopali, Imolae 1766, pp. 225-226.

L'impressione complessiva che si può trarre dalla vicenda è certo quella di un rapporto dialettico più che vivace tra le parti coinvolte, non riconducibile a stereotipati schemi relazionali, tra gerarchia ecclesiastica e comunità ebraiche nello stato pontificio.

Andrea Ferri
via Puccini 12
I-40026 Imola (BO)
andrea.ferri@imola.nettuno.it

APPENDICE DOCUMENTARIA

DOC. 1

1746, luglio 20 – *Bozza dell'editto del vescovo Tommaso Maria Marelli sull'imposizione della predica agli ebrei di Lugo con commenti relativi all'opposizione degli ebrei*. (A. V. I., Titolo XV, *Miscellanea*).

Disposizioni per la predica degli Ebrei in Lugo

Tutti gli ebrei ed ebrei dimoranti in Lugo dalli anni dodici compiti sino all'età di anni settanta dovranno secondo il riparto in due tabelle descritto, alternativamente ogni Sabato non legittimamente impedito dal primo Novembre sino alla quadagesima seguente, e dalla santa Pasqua fino a tutto giugno convenire per adesso nella chiesa delle Stimate alle 21 hora ad udire la predica che per essi sarà fatta e ivi stare separatamente gli uomini dalle donne, modesti, in silenzio e attenti fino al fine di essa sotto pena di pauli due a ciascuna persona di loro che manchi, o gionga tardi, o non vi stia come si deve, da pagarsi in mano del Vicario Foraneo per le occorrenze della funzione.

Nel luogo dove si fa detta predica non vi staranno christiani che non siano dal detto Vicario Foraneo giudicati opportuni a detta funzione e se vi venissero, sarà loro ordinato di uscirne in pena di un scudo per volta contravenendo, da impiegarsi come sopra, e anco della prigione ed altre a nostro arbitrio secondo la convenienza nell'andare, stare, e ritornare dei giudei per la predica, non siano essi molestati da veruno, anco de christiani in cosa veruna nè in parole ne in fatti di lor danno, o dispregio in pena di scudi dieci da impiegarsi in beneficio di detta funzione.

Il Predicatore degl'ebrei giudicherà quali siano i giorni che si convenga intralasciare la predica o per solennità de giudei, o per intemperie di tempo o per altra occorrenza.

Benchè io abbia tanti riscontri della somma Bontà di Vostra Reverenza verso di me non sò però se abbia a caso d'imprendere in persona le mie premure per la introduzione della predica degli ebrej in Lugo; tuttavia ho pensato di comunicarle qui il tutto perchè si compiaccia in caso di non volere comparire a questa scoperta in questo possa o appoggiare quell'affare al Padre Garabelli, o suggerirmi per mezzo proprio per questo subentro e suggerirmi quanto di più giudicasse bene per il medesimo effetto affinché mi potessi meglio uniformare nelle cose di questo prego a sentimenti migliori. Già so che ella è persuasa della cognitione che ho del suo zelo, e della fiducia che tengo del di lei animo verso di me onde la supplico di secondarne in questa premura che tanto mi è a petto.

Contro l'opposizione degl'ebrei di Lugo
all'introduzione della predica.

Ancorchè non richiedono risposte le opposizioni già fatte dagl'ebrei di Lugo alla predica che loro si va meditando di introdurre per essere esse sommamente necessarie, tuttavia per non mancare ancora a questa parte si dice

1° essere essa necessarissima, perchè questo è l'unico fine per cui sono tollerati dalla Santa sede mentre per altro sono presso noi per parlare colle decretali e in contrario ne viene la conseguenza dell'espulsione in cui queste sono come il sorcio in tasca, serpe in grembo e fuoco in seno onde non osta il contrario motivo d'inconsuetudine.

2° Il dipingere timori di sollevatione e rappresentare che non vi siano porte alla terra, o mura che la circondino non è che un imaginario spauracchio come se si trattasse di guerre civili, quando la funzione di predica è tutta quieta, la chiesa è sulle porte del ghetto, e con facilità si può ovviare a ogni disturbo.

3° ciò che si espone della fermata della giovine Regina fu ordinato dal Vicario Foraneo senza saputia mia, perchè informato da persone degne di fede, giudicò necessaria quella sollecita esecuzione per ovviare alle solite subornationi degl'ebrei; e la giovine subito esaminata d'ordine mio sopra la sua volontà fu rimandata quietamente al suo ghetto.

4° non si abbandonano per la predica le loro case, perchè non vi vengono che la metà la quale sarà di cento persone in circa, non è di incomodo, perchè solamente si pone in otto mesi dell'anno restando intatti i mesi delle fiere circonvicine e il luogo è su le porte del ghetto.

5° finalmente le ordinazioni non si discostano dalle disposizioni antiche e moderne della chiesa, e la spese è leggerissima.

Ho intermessa la premura per la predica degl'ebrei di Lugo perché mi era mancato all'improvviso il

soggetto già destinatomi per tal posizione, hora che io sento da lui che costì si ritrova che dal Padre Vicario generale siansi rimesse le cose nel primiero stato ripigliò la tessitura per l'esecuzione di quanto si era già meditato.

Già l'Eminenze vostre sono presenti mosse da quell'opera così giusta e necessaria e conoscono benissimo che le opposizioni prodotte da questi infelici sono per ogni parte frivolisime e solo sogerite dalla loro consueta perfidia che va mendicando pretesti per attraversare la condotta dello Spirito Santo per la lor conversione onde umilissimamente imploro dall'Eminenze Vostre l'autorità di stabilire quell'opera senza più altro indugio e rimossa ogni ulteriore opposizione de sudetti attesa la giustizia della causa, ma che tale qui annessa disposizione che spero sarà gradita dall'Eminenze Vostre attenderò pertanto il veneratissimo oracolo loro per dar principio al prossimo futuro novembre in conformità di quanto qui umiglio all'Eminenze Vostre restando con profondissimo ossequio.

20 luglio 1746

All'Eminentissimo Ruffo Decano Roma

Dalla università de gl'ebrei di Lugo si pagaranno al Padre Predicatore stabilito scudi 25 per ogni anno che termina in tutto giugno secondo l'autorità a noi compartita dalla suprema Sacra Congregazione del Santo Ufficio li 3 febbraio 1746.

DOC. 2

1746, ottobre 15 – Copia del ricorso presentato dagli ebrei di Lugo alla Suprema Congregazione del Sant'Ufficio contro il progetto di predica coatta elaborato del vescovo Marelli. (A. V. I., Titolo XV, Miscellanea).

Eminentissimi e Reverendissimi Signori,
Pendente il ricorso avanti l'Eminenze Vostre umiliatosi per parte dell'Università del piccolo Ghetto di Lugo umilissima dell'Eminenze Vostre per l'Esame, se era opportuno alli Ebrei di quella Terra l'uso d'introdurvi la Predica, come si usa il sabbato nel Ghetto di Roma, et in quello di Ferrara, ed altresì la Discussione del modo, e delle Circostanze, che dovessero esser prese in caso, che l'Eminenze Vostre ne avessero con la suprema loro Determinazione ordinata l'esecuzione. Ha Monsignor Vescovo d'Imola Promotore di questa zelant'opera ultimamente pubblicato un Editto, che ossequiosamente si acclude Sommario numero primo, nel quale specialmente prescrive quattr'Articoli non solo di dura esecuzione, ma totalmente contrari à quello si pratica ed in Roma, ed in Ferrara.

Il primo si è quello di volere, che vadino alla Predica li Ragazzi di anni 12 in sù.

Il secondo. Non escludere le zitelle non maritate le quali per loro Istituto ne pure vanno alle loro Sinagoghe, ma per la loro pubertà restan nelle loro Case sino al tempo del passaggio al matrimonio.

Il 3°. E' quello di volere, che da quella povera Università si paghi il Predicatore a scudi 25 l'anno.

Il 4°. Finalmente si è di volere, che tutti l'Ebrei di quel Ghetto in due volte vadino alternativamente alla Predica.

Tutti questi 4 articoli sono totalmente opposti alla pratica che si usa in Roma, ed in Ferrara, come si supplica l'Eminenze Vostre di vedere nelli Attestati di sistema, e pratica delle medesime Città esibite originalmente negli Atti nella Cancelleria di questo Supremo Tribunale, e che ora si rassume in Sommario numero secondo et 3°, dove alla Lettera A l'Eminenze Vostre vedranno che non v'intervengono, che quelli d'età di 18 anni in sù, ed ivi alla lettera B vedranno escluse d'intervenire alla Predica le zitelle non maritate, e parimenti alla lettera C che il Predicatore non viene pagato dalli Ebrei, e molto meno lo può esser fatto da quelli di Lugo per essere miserabilissimi, e senza assegnamenti, e finalmente alla lettera D vedranno, che in Roma nel numero di 6000 Anime, non sono obbligate ad intervenirvi, che trecento Persone; Ed in Ferrara di numero 1500 che si compone quel Ghetto, che numero 75, e come tale viene ad esser obligata la vigesima parte ad intervenirvi. E qui Mons. Vescovo di Imola la prescrive dell'intera metà opposta totalmente alli predetti sistemi.

Omettendo pertanto il tediare l'Eminenze Vostre con nuove ragioni per esaminarsi, se sia opportuno in quella terra aperta, che non ha, né presidio, né Soldati, né Custodia di Squadra di Birri per reprimere qualche insolenze, che non sono poche quelle cose, che possono succedere in queste nuove introduzioni dal volgo, non potendosi giamai capire come l'esistenza di Monsignor Vescovo in Imola, possa porre a freno, ò dar riparo à quelli Insulti, che non sono mai soli à succedere in tale novità, tuttavia sommessamente si rassegna la stessa Università a quelli purgati Riflessi, che sarà determinato dall'Eminenze Vostre, alle quali umilmente si supplica per le predette moderazioni. Che però eccetera.

Numero primo.

Editto emanato da Monsignor Vescovo d'Imola per li Ebrei di Lugo in occasione dell'Istituzione della Predica.

Sommario
Editto

Agli Ebrei di Lugo.

Tutti l'Ebrej e l'Ebrece dimoranti in Lugo dalli anni 12 compiti fino all'età d'anni 70 dovranno secondo

il riparto in due tabelle descritte, che dovrà farsi da voi coll'approvazione del Vicario Foraneo nostro alternativamente ogni sabbato non legittimamente impedito dal primo novembre di ciascun anno sino alla seguente quadragesima, e dalla Santa Pasqua di Resurrezione sino a tutto giugno convenire per adesso nella Chiesa delle Stimate alle ore 21 ad udire la Predica, che sarà fatta, ed ivi stare separatamente gli uomini dalle Donne, modesti, in silenzio, ed attenti sino alla fine di Essa, sotto pena di pavoli due a ciascuna persona di voi ogni volta che manchi o giunga tardi, ò non vi stia, come si deve, da pagarsi in mano del Vicario Foraneo entro 3 giorni da impiegarsi nell'occorrenze della Funzione, e chi non pagherà in detto termine sarà realmente gravato.

Sarà nostra cura, che nel luogo, dove si fa detta Predica non v'intervenghino cristiani, che non siano dal detto Vicario Foraneo giudicati opportuni a detta Funzione se vi venissero, sia loro ordinato d'uscire in pena di uno scudo ogni volta che contravvenissero da impiegarsi come sopra, e di anche della Prigione, ed altre pene a nostro arbitrio secondo la Contumacia, e che nell'andare, e ritornare che farete per la detta Predica, non siate molestati da veruna persona in alcuna cosa, ne con parole, ne con fatti di vostro danno, o dispreggio sotto pena di scudi 10 da impiegarsi in beneficio di detta funzione. Il Predicatore poi stesso giudicherà quali siano i giorni che convenga di tralasciare la Predica, o per vostre solennità, o per intemperie di stagioni, o per altra solennità, o occorrenza, al quale dall'Università Vostra comandiamo si paghino scudi 25 ogn'anno; che termina in tutto Giugno, in vigore dell'Autorità a Noi compartita di così ordinarvi dalla Suprema Sagra Congregazione del Santo Ufficio li 5 Febbraio 1746, confermatoci li 13 Agosto medesimo anno, et il Signor Iddio v'illumini.

Dato in Imola dal nostro Palazzo Vescovile li 7 Settembre 1746.

Tommaso Maria Marelli Arcivescovo Vescovo d'Imola.

Giovanni Zardi Cancelliere.

Al numero secondo.

Fede del Sistema come praticasi in Roma per la Predica agli Ebrej.

A

Non vi vanno alla Predica minori d'anni 18.

Io infrascritto fò fede etianadio col mio giuramento come essendo stato Io Teologo deputato alla Predica degli Ebrej di Roma per lo spazio d'anni 35, continui, hò veduto praticare, ed ancora di presente si pratica di venire ad udir la detta Predica il Sabbato doppo pranzo a 22 ore sino le 23, Trecento persone Ebrece d'età d'anni 18 in sù, cioè 200 maschi, e 100 Femmine non zitelle ma sposate con l'assistenza de loro Fattori, ed a tutte le dette persone si danno

l'infrascritte mancanze, e chi vi manca v'è la pena di giuli 2 per ciascheduna persona, quali poi si conengono, e rilasciano secondo la loro facoltà o povertà, e si distribuiscono ad opere pie ogni tre 4, o 5 anni per volta.

B

Non vi vanno le zitelle, ma sposate.

C

La Spesa e Paga al Predicatore si fà dalla Reverenda Camera Apostolica e non dagli Ebrej.

Il Predicatore però si paga dalla Reverenda Camera Apostolica con lo stipendio di scudi cinquanta, e venti di mancia nel Natale di Nostro Signore, ed il sudetto numero è prefisso, e tassato dal numero di 6000 anime che abitano nel Ghetto di Roma, ne intervengono che si predica ad Essi Ebrej v'entra ad udire la loro Predica Cristiano alcuno.

D

Del numero di 6000 Ebrej che vi sono in Roma non intervengono alla Predica che la vigesima parte, cioè 300 persone.

In fede questo 19 Settembre 1699, Giacomo Pignatelli Paroco in S. Maria in Monticelli Teologo Deputato sopra la Predica agli Ebrej.

Al numero 3

Fede del Sistema e pratica, che si fà in Ferrara nell'occasione della predica che si fà alli Ebrej.

Faccio fede ed attesto Io sottoscritto Notaro e Cancelliere arcivescovile nella Città di Ferrara quale è la pratica adesso qui in Ferrara in quanto la Predica, che di sabbato in sabbato si fà da un Padre Agostiniano Scalzo del Convento di S. Giuseppe alli Ebrej nell'Oratorio di San Crispino contiguo al Ghetto e per il quale vanno li Ebrej in detto Oratorio, mediante una porta aperta in detto Ghetto la quale si apre in detta congiuntura, e finita la Predica et usciti li Ebrej dall'Oratorio si riserra e stà serrata sino ad altra occasione o congiuntura, e giornata di Predica. A questa intervengono ogni sabbato Cinquanta Uomini, e 25 Donne Ebree e così circolarmente sino, che vi sono andati tutti l'Ebrej maschi, e Femmine di detto Ghetto, li quali ascendono ordinariamente al numero di 1500 circa, ne vi vanno degli Uomini, chi ha minore età d'anni 18, ne delle Donne chi non è maritata.

D

Dal numero di 1500 Ebrej che sono in Ferrara non intervengono alla Predica, che la vigesima parte, cioè 75 Persone.

A

Non vi vanno che d'anni 18 in sù.

B

Non vi vanno alla predica, che donne maritate.

Si danno poi diverse vacanze, come ne sabbati che precedono festività, siano delli Ebrej, come anche de Cristiani, giorni di gran piogge, e nevi oltre le solennità, o solite vacanze, ne mesi di Agosto, Settembre, et Ottobre sino al primo sabbato di quaresima. Vi assistono alla Predica i loro Massari, ne vi vanno Cristiani, né Neofiti, et al Padre Predicatore poi non viene pagata cosa veruna dalli Ebrej. E così ho sempre veduto, et osservato praticarsi in tutto il tempo, che sono cancelliere, e prima, che ero sostituto del Signor Carlo Querci Cancelliere, e sono in tutto anni cinquanta. In fede eccetera.

Così è ed attesto Io Giovanni Massari Notaro e Cancelliere Arcivescovile nella città di Ferrara questo dì 23 Marzo 1746.

C

Non si paga dalli Ebrej il Predicatore.

Loco + Signi

Nell'Arcivescovado

Reverendissimi Episcopi Imolensi die 15 Octobris 1746.

DOC . 3

Roma, 1746, 15 ottobre – *Il cardinale Ruffo da Roma esorta il vescovo Marelli ad una applicazione oculata ma moderata delle bolle pontificie in materia di predica coatta.* (A. V. I., Titolo XV, *Miscellanea*).

All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore come Fratello il Vescovo d'Imola

Moderazione per la predica degli ebrei a Lugo. Illustrissimo e Reverendissimo Signore come Fratello. Sono stati proposti a questa Sacra Congregazione, i quattro annessi Capi presentati dall'università degli Ebrei di Lugo, e si è risoluto, che in ordine al primo s'osservi l'Editto, secondo la Bolla della Santa memoria di Gregorio XIII; quanto al Secondo si osservi parimenti l'Editto, e rispetto alle Zitelle si compiacerà d'usare una qualche moderazione, e tolleranza secondo si pratica anche in Ferrara; Per quello poi, che riguarda il terzo per il salario, o sia mercede al Predicatore, si contenterà Vostra Signoria d'applicare a tal effetto le pene Fiscali; e finalmente circa l'ultimo capo, basterà soltanto, che la terza parte degli Ebrei intervenga alla Predica, non mai però meno di detto numero pure a tenore di quanto si prescrive nella poc'anzi riferita Bolla, onde ne porto la notizia a Lei; e Dio La prosperi. Di Vostra Signoria Roma, 15 ottobre 1746

Come Fratello

Cardinale Ruffo
 Monsignore Vescovo, Imola
 Con foglio.

DOC. 4

1746, 23 dicembre – Fra' Carlo Geronimo dà conto alla Suprema Congregazione del Sant'Uffizio delle modalità di espletamento della predica coatta agli ebrei di Lugo. (A. V. I., Titolo XV, Miscellanea).

Iure circa admissione Concionis fiende Hebreis Lugi Illustrissimo e Reverendissimo Signor Signore Padrone Colendissimo.

In ubbidienza del Veneratissimo Commando di Vostra Signoria Illustrissima devo farla intesa, che tra gli altri pensieri, che si prenda il Santo Zelo di questo Nostro Monsignore Illustrissimo Arcivescovo non lascia questo di far predicare agli Ebrei la Santa Fede. Questa incombenza l'a appoggiata alla mia debolezza, si predica ogni Sabato cioè dal primo doppo la Domenica in Albis sino a San Pietro. Dal primo di Settembre, fino all'ultimo Sabato prima dell'Avvento; e dal primo doppo l'Epifania, sino alla Settuagesima. Dagli Ebrei si è fatto dare il Catalogo delle persone si Uomini, che Donne da dodici anni in sù, e questo Catalogo ogni anno si fà rinnovare per sapere de morti, ed includere quelli che sono arivati agli Anni dodici.

Si predica nella Chiesa di San Francesco di Paola vicino al Ghetto, e gli Ebrei intervengono tutti quelli posti in Catalogo, senza eccezzuazione di Zitelle, né d'altri, a riserva di quattr'uomini, e quattro donne che si lasciano per custodia del Ghetto, e de piccioli.

Il Predicatore a per ricognizione venticinque scudi di questa università Ducale all'Anno, quali sono pagati dagli Ebrei a semestre per semestre maturati, e si procede in caso di rittardo al pagamento mano regia, come imposizione a quelli ingiunta mediante la Disposizione Pontificia ed è quando sono in debito di far Noto a Vostra Signoria Illustrissima in ubbidienza, di quanto si degna comandarmi.

Giudico però mio dovere di farla ancora intesa in tal congiunture di quanto è accaduto. La Predicazione agl'Ebrei, era appoggiata al Padre Porzi come è ben noto a Vostra Signoria Illustrissima, ma poichè questo erasi reso impotente, negli ultimi Anni della sua vita, per cinque o sei Anni almeno, non l'aveva mai esercitata, e Monsignor Illustrissimo Arcivescovo lasciava correre, si per il merito del sogetto, si a Contemplazione, di chi, per tal fine qua lo avea fatto venire; Ma per quanto Egli non predicasse, gl'Ebrei corrispondevano li scudi venticinque all'anno in mano del medesimo, e molto più volentieri li pagavano perchè non predicava. Sul principio di Quaresima dell'Anno passato, il Signore

chiamò a sé il Padre Porzi. Monsignor Arcivescovo lasciò sprovvisto il posto, e vacante l'impiego e mi avisò senza darmi verun motivo che sollecitasse il mio rittorno, doppo la Predicazione quaresimale tornato che fu qua ebbe la degnazione di spedirmene la Patente di destinazione, ed io incominciai l'Esercizio il primo Sabato dopo la Domenica in Albis, e v'intervenve Monsignor Arcivescovo medesimo, come a fatto, e fa più volte quando più gl'aggrada. Questa Destinazione però non fu senza romore da Padri Domenicani, che ci pretendevano un Ius passivo, con la privativa que ad Omnes, allegando che era stato tale impiego sempre esercitato da uno de loro. Non mancava a questi Partito d'aderenza ancora in Città ed apoggi in Roma; ma dal Prelato era già pigliato ogni passo, e, Grazie a Dio, con l'Esercizio spirituale doppo che o incominciato, è stato sempre col concorso delli Letterati della Città, non v'è più partito diviso. E ad una voce si approva la disposizione fatta da Monsignor Illustrissimo Arcivescovo. Sebbene immeritevolmente in persona mia. Queste notizie ancora o stimato convenevole d'avanzare a Vostra Signoria Illustrissima se pure, volesse prendere qualche misura il Suo Santo Zelo dalla cognizione delle Contingenze.

Con questa occasione poi, affidato nella Gentilissima Propensione, che l'Innata Gentilezza di Vostra Signoria Illustrissima si è degnata mostrare sempre per li miei vantaggi; mi faccio ardito d'umiliarle la notizia, di quello, che o riportato dalla religione appunto per questo esercizio. In questi giorni appunto o avuto il decreto di giubilazione per giustizia, e senza dispensa, che porta seco la voce attiva e passiva in tutti li capitoli ed altre Convenienze. Per questo ricercasi il benservito di dodici corsi quaresimali fatti in Catedrali, o Collegiate; e perchè me mancava il numero di detti luoghi qualificati (giacché dove non v'è Collegiata almeno non si computa) né sono stati computati gli Anni di questo impiego mediante due attestati che per solo suo divertimento; mi faccio ardito di trasmettergliene la copia. Spero riportare dalla soma gentilezza di Vostra Signoria Illustrissima, un benigno compatimento per il tedio di questa notizia non ricercata, perchè sono securissimo, che le sono di piacere le mie convenienze. M'imploro bensì con questo Generoso Compatimento la Continuazione del validissimo suo Padrocinio, mentre io protestandole il mio umilissimo ossequio sempre più obbligatissimo bacio umilmente la Sagra Veste.

Umilissimo Divotissimo ed Obbligatissimo Servitor
 di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima,
 Urbino 23 Dicembre 1746
 Frà Carlo Geronimo Patavien.

DOC. 5

1747, 18 gennaio – *Copia autenticata di estratti di bolle papali in materia di predica coatta agli ebrei.* (A. V. I., Titolo XV, *Miscellanea*).

In Christi Nomine Amen Anno domini 1747.

Indizione X Sedente Santissimo Domino Nostro Domino Benedetto XIV Pontefice Optimo Massimo die vero 18 gennarii 1747.

Hec est Copia quorundem Sanctissime Epistole Ad Reverendum Patrem Fratrem Raimundi Marie Berulati Ordinis Predicatorum Alme urbis date Roma 7 anni 1747 quos ego inus ut infra extraxi.

Omissis

Le Bolle dispongono che li Vescovi possano stabilire un Predicatore e far che gli ebrei ne diano lo stipendio assegnato. In Roma gli ebrei sono obbligati a depositare al monte quel tanto che si dà al Predicatore.

Et cetera omissis

Ita ego Fernandus Nuvolus filius Domini Bernardini publicus Apostolica Auctoritate Legi Notarius matriculatus Collegiatus et Cancellarius farneus supradicte Sanctissime dicte epistole fideliter ex suo originali mihi executo levare et nihil in presenti folio manscripsi factaque debita colatione in omnibus concordare inveni; ideo in fide hic me subscripsi et signavi.

Benché in esecuzione del decreto della Congregazione de' Prefetti tenuta li 27 luglio prossimo passato siansi da noi dati gli ordini opportuni agli ebrei del Ghetto di Roma per obbligare i loro figlioli si maschi, che femine dall'età d'anni dodici fino alla trenta d'intervenire alla solita Predica, che si fa loro ogni sabbato nell'Oratorio della Santissima Trinità de Pellegrini; nulla dimeno non avendo li medesimi finora ciò eseguito; ordiniamo nuovamente alli fattori del sudetto Ghetto di notificare a tutti gli Abitatori esser nostra mente, che il sudetto decreto sia omninamente osservato sotto la pena di Bajocchi venticinque per qualsivoglia mancanza, ed altre pene a nostro arbitrio. Volendo inoltre, che il present'ordine debba avere la sua piena osservanza dal prossimo sabbato, e che obblighi ciascheduno come se personalmente vi fosse stato intimato; ed acciocché non nasca alcuna confusione, vogliamo e comandiamo che in ogni Predica nel solito numero di 300 vi siano alternativamente compresi in un sabbato cento Giovani, e nell'altro cinquanta Zittelle dell'età come sopra espressa, Le quali Zittelle dovranno andar accompagnate da altre donne, o loro parenti più prossimi, come stimeranno più proprio. Dato dalla nostra solita Residenza questo dì 28 settembre 1741.

F. S. A. Card. Vicario.

Ego Fernandus Nuvolus filius olim Domini Bernardini publicus Apostolica Auctoritate Legi Notarius Collegiatus et Cancellarius foraneus suprascriptam copiam edicti ex alia copia mihi exhibita fideliter manu propria quorundem levare ei in presenti folio transcripsi; factaque copia in omnibus concordare in veni; ideo in fide hic me subscripsi et rogatus signavi.

DOC. 6

Roma, 1747, 8 febbraio – *Giambattista Eugeni informa da Roma il vescovo Marelli sullo stato del ricorso presentato dagli ebrei di Lugo alla Suprema Congregazione del Sant'Ufficio contro l'imposizione della predica.* (A. V. I., Titolo XV, *Miscellanea*).

Illustrissimo Reverendissimo Signore Signore e Padrone Colendissimo

Tornai Domenica scorsa da Monsignor Assessore del Santo Ufficio ed informato pienamente del Carattere del Tassinari e delle sue presenti procedure, si compiacque permettermi di assicurare Vostra Signoria Illustrissima a procedere francamente contro di esso non ostante la Patente dell'Inquisizione di Faenza, con assicurarla che tal Patente gli sarebbe stata ritirata, e ciò col supposto, che la medesima Patente potesse essere delle privilegiate; ma fatta poi riscontrare nel Registro de Patentati la qualità di quella del Tassinari, e riconosciutosi non essere delle privilegiate, ma di mero Esecutore, la quale non gode se non che la mera e pura delazione delle armi, ed in tutto altro restano soggetti a loro Superiori ordinarj, non solo Ecclesiastici, ma eziandio secolari, mi confermo, che potevasi francamente procedere contro detto Tassinari non ostante la suddetta Patente con aggiungermi in oltre, che trovandosi Vostra Signoria Illustrissima in altri casi di simili Patentati proceda senza né pur darne parte al Tribunale della Santa Inquisizione, eccettuata la sola delazione delle armi, che resta unicamente riservata a detta Santa Inquisizione. Tolto dunque di mezzo l'ostacolo di detta Patente rispetto al suddetto Tassinari, e riportandomi a quanto colla mia precedente mi diedi l'onore significarle attenderò le di Lei riveritissime determinazioni sopra i passi da darsi per procurare di tener a segno un tal uomo.

Entra poi sul proposito degli Ebrei di Lugo, e trovai il detto Prelato già informato, anzi mi disse averne avuto il positivo ricorso da detti Ebrei, che domandano provvedimenti a pretensioni del Tribunale di Vostra Signoria Illustrissima. La prima di volersi obbligare le Zittelle Ebreche ad intervenire alla Predica: L'altra di volersi obbligare lo loro università a pagare il Predicatore; rispetto la prima disse Monsignor Assessore, che quantunque la Bolla di Gregorio XIII obblighi indistintamente tutti gl'Ebrei ad intervenire alle Prediche, ad ogni modo per evitare i di-

sordini si è tollerato, e tollera tuttavia, che le Zitelle, o che han nome di Zitella possano esentarsene, e che così si pratica in Roma, Ferrara, ed altre città. Ond'esso si prende la confidenza insinuare a Vostra Signoria Illustrissima praticar lo stesso e chiuder gl'occhi rispetto tali femine, ma che in quanto le altre maritate o vedove, e molto più con gl'uomini, eserciti, e faccia esercitare tutto il rigore per l'osservanza di detta Bolla. In ordine poi al pagamento del predicatore il suo sentimento di applicare le multe appunto degl'Ebrei trasgressori, e se queste non siano sufficienti unirvi le multe di altri delinquenti, non credendo proprio il tassare il corpo dell'università, la quale non desisterebbe dai clamori, e continue inquietudini a Vostra Signoria Illustrissima; E ciò è quanto mi ha commesso significarle in suo nome, con aggiungere i suoi distinti complimenti, al qual'ufficio rispettosamente adempio.

Il Signor Salvator Simonetti mi ha richiesto supplicar Vostra Signoria Illustrissima da sua parte, che sperando voglia Sua Divina Maestà prolungare per qualch'altro tempo la vita al suo Eminentissimo Padrone, di fargli trovare in pronto alla scadenza del corrente Termine la rata della Pensione per l'Eminenza Sua, acciò se il Signore disponesse d'altro in quei giorni, non perda l'eredità quello, a cui succederebbe lo spoglio della Camera, quando non fosse effettuato il pagamento. Altro non ho soggiungere per ora, senonché rinovandole gl'atti del mio vero e divoto ossequio, mi do l'onore confermarmi. Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima

Roma, 8 febbraio 1747

Umilissimo, divotissimo et Obligatissimo

Gianbattista Eugenj

Sig. Eugenio 8 febbraio 1747 regole per i patentati di S. Ufficio e trame de gl'ebrei di Lugo.

1747, 3 giugno – Il cardinale Ruffo ribadisce al vescovo Marelli l'invito ad applicare con moderazione le norme in materia di predica coatta agli ebrei. (A. V. I., Titolo XV, Miscellanea).

Illustrissimo e Reverendissimo Signore come Fratello. L'ulteriori di Lei Rappresentanze sull'affare degli Ebrei in Lugo, sono state comunicate a questa Suprema, e dopo una matura considerazione, non ha stimato di dover recedere dalla sua precedente opinione, anziché desidera che vi si uniformi Vostra Signoria pienamente, e perciò userà una qualche moderazione, e tolleranza colle loro Zitelle, come appunto si pratica in Ferrara, nell'intervenire alla Predica. Può all'incontro rimaner persuasa, che il Suo Zelo nel promuovere, e condurre a buon successo un'opera tanto vantaggiosa alla loro eterna Salute, è stato appieno comendato da questa Sacra Congregazione La quale perciò si ripromette, che saranno osservati gli ordini premessi e rispetto a di lei successori si darà La medesima tutto il pensiero di farli adempire inviolabilmente. Tanto dunque debbo significarle in risposta alla sua dè 6 del prossimo passato Mese; e Dio La prosperi.

Di Vostra Signoria

Roma 3 Giugno 1747

Come Fratello, Cardinale Ruffo Decano

Monsignor Vescovo (Imola)

Al molto Illustre e Reverendissimo Signore come Fratello. Vescovo d'Imola.